



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2014-0040930 del 12/12/2014

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
Servizio IV

Prot. n. 31093.....

Roma 10/11/2014

Class. 34.19.04 / fasc. 2194

Allegati:


Al Gabinetto dell'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale [ID_VIP: 2579]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS [ID_VIP: 2579]
(ctva@pec.minambiente.it)

Oggetto: **MANFREDONIA (FG): Realizzazione di un deposito costiero di GPL – “Progetto di massima”**
Proponente: Società ENERGAS S.p.A., ex Società ISOSAR s.r.l.
“Aggiornamento della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della Legge 349/86”.
“Aggiornamento istanza di VIA presentata in data 10/11/1999, prot. n. 12117/VIA/A.1.27”.

Parere istruttorio della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea.



Alla Regione Puglia
Assessorato Ecologia
Ufficio programmazione, VIA e Politiche Energetiche
(settoreambiente@pec.rupar.puglia.it)

Al Segretariato Generale
(mbac-sg@mailcert.beniculturali.it)

E, p.c.

Al Gabinetto dell'On. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)
Alla Direzione Generale per le Antichità
(mbac-dg-ant@mailcert.beniculturali.it)



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 – FAX 06/67234416
www.pbnaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-phaac@mailcert.beniculturali.it
e-mail: dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
Servizio IV

Alla Direzione Regionale per i beni culturali
e paesaggistici della Puglia
(mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici
per le province di Lecce, Brindisi e Taranto
(mbac-sbap-le@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia
(mbac-sba-pug@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", e s.m.i., pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTI gli articoli 6, comma 2, lett. b) e 7, comma 2, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", e s.m.i.

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 luglio 2009 recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali dell'amministrazione centrale e periferica, registrato dalla Corte dei Conti il 31/07/2009 nel Registro n. 5, foglio 277.


VISTI il D. Lgs. 152/2006 s.m.i., il DPCM 10 agosto 1988 n. 377 s.m.i. e il DPCM 27 dicembre 1988.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

VISTO il DPCM del 01/08/2014, registrato alla Corte dei Conti in data 15/09/2014, Reg. 4133, con il quale è stato attribuito al Dr. Gregorio Angelini l'incarico *ad interim* di Direttore Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea.

VISTE le Circolari n. 43 del 26/11/2014 e n. 44 del 27/11/2014 del Segretariato Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, aventi ad oggetto "DPCM n. 171 del 29 agosto – Fase transitoria – Incarichi scaduti o in scadenza – Prorogatio".

CONSIDERATA l'urgenza ed indifferibilità dell'adozione del presente provvedimento di tutela connesso con la verifica di compatibilità ambientale di competenza statale già attivata presso i competenti Ministeri e il cui iter deve concludersi nel più breve tempo possibile, stante la già avvenuta espressione del parere da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS.



SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416
www.pabaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
e-mail: dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
Servizio IV

PRESO ATTO che la **Società Isosar S.p.A., oggi Energas S.p.A.**, aveva già presentato in data 10/11/1999 domanda di compatibilità ambientale per il progetto relativo alla "Realizzazione di un deposito costiero di GPL nel Comune di Manfredonia (FG)".

VISTA la nota del 21/10/2013 (acquisita agli atti di questa Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (di seguito: Direzione Generale PBAAC) con il prot. n. 28666 del 04/11/2013) con la quale la **Società Energas S.p.A.** ha trasmesso la documentazione tecnica e amministrativa finalizzata al rilascio del decreto di compatibilità ambientale per il progetto relativo alla "Costruzione di un deposito di GPL nel comune di Manfredonia (FG)", già oggetto dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Isosar, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, in data 10/11/1999.

CONSIDERATO che prima della presentazione della suddetta nota e della documentazione di aggiornamento dello SIA da parte della Società proponente, questa Direzione Generale PBAAC, su richiesta avanzata per le vie brevi dalla Assocostieri per conto della Società Energas, ha svolto alcuni incontri con il rappresentante della stessa Assocostieri e il tecnico della Società che ha elaborato la suddetta documentazione.

CONSIDERATO che questa **Direzione Generale PBAAC**, dopo aver approfondito l'iter amministrativo e giuridico inerente la procedura di cui trattasi, a seguito dei suddetti incontri preliminari, aveva formulato all'Ufficio Legislativo di questo Ministero, con nota prot. n. 17320 del 24/06/2013, una specifica richiesta di parere in merito alle determinazioni che questo Ministero avrebbe dovuto assumere a seguito del giudicato che si è consolidato al riguardo e del parere negativo che l'ex Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici di questo Ministero - prot. n. 1295 del 16/02/2005-, aveva comunque già formalizzato all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dopo la Decisione del Consiglio di Stato n. 3975/02, come di seguito si trascrive:

< Con riferimento all'oggetto, a seguito della richiesta di incontro con questa Direzione Generale formulata per le vie brevi dal Direttore Generale della Assocostieri, (...), si sintetizzano di seguito le principali fasi della procedura specificata in oggetto, al fine di acquisire l'avviso di codesto Ufficio Legislativo in merito alle determinazioni che la Scrivente dovrà assumere a seguito del giudicato che si è consolidato al riguardo.

*Con nota del 10/11/1999 la Società **ISOSAR srl** ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale per la "Realizzazione di un deposito costiero di GPL" (superficie occupata mq 180.000).*

Il MiBAC con nota del 27/01/2000 (prot. n. 1968) ha espresso parere contrario al progetto, evidenziando carenze nella documentazione presentata relativamente al gasdotto e al raccordo ferroviario e fornendo la seguente motivazione: "... l'opera comporta ingenti movimenti di terra e scavi per le fondazioni dei serbatoi dei tumuli e dei corpi di fabbrica a servizio dell'attività e sostanziali e permanenti modifiche dei caratteri geomorfologici a seguito della realizzazione di aree di parcheggio e piazzali di servizio su un'area di mq 180.000. L'ingombro volumetrico dei tumuli e dei serbatoi di GPL rappresenta una vistosa alterazione e un grande impatto alla lettura dei tratti costieri del paesaggio che, anche se ai margini di un'area che rientra nei territori del Parco Nazionale del Gargano, rappresenta ancora elementi caratterizzanti di qualità e valore ambientale."

La Soprintendenza per i beni archeologici, con nota n. 20844 del 16/06/1999 [nota Direzione Generale PBAAC: leggasi 09/12/1999], ha subordinato il parere all'esecuzione di saggi archeologici, (nei tratti D-C e C-B) considerato che la zona è sottoposta a vincolo archeologico (area di Siponto).



SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416
www.pbaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
e-mail: dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it

02/12/2014 - 09/12/2014



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
Servizio IV

Con nota del 21/02/2000 la Società **ISOSAR srl** ha chiesto a questo Ministero la revisione del parere formalizzato al Ministero dell'ambiente.

Il 23 febbraio 2000 si è svolto un sopralluogo presso il sito oggetto di intervento, al quale ha partecipato anche il RUP dell'ex Ufficio Centrale per i beni ambientali e paesaggistici di questo Ministero. A seguito di tale sopralluogo il RUP, nella relazione interna formulata al Dirigente del Servizio, ha confermato le valutazioni già espresse in quanto "...il sito prescelto (...) si trova molto vicino alla strada di collegamento Foggia - Manfredonia, ai margini della urbanizzazione della città, ma in una piana dove sono ancora inalterati i tratti caratteristici del paesaggio agro-pastorale che a Sud è filtro verso la zona umida, inserita comunque nel perimetro del Parco del Gargano, e a Nord è visivamente delimitato dal promontorio del Gargano. Il sito è facilmente osservabile dalla SS 159 delle Saline che attraversa le zone umide lungo la costa del golfo. Quindi ogni elemento di alterazione geomorfologica del luogo e ogni volumetria a servizio dell'attività progettata, nonché gli elementi verticali del raccordo ferroviario con la stazione FS di Frattarolo (...) sarebbe di grande impatto visivo per la godibilità di un paesaggio ancora incontaminato e di grande valore per la sua specificità (...).

La Società ISOSAR ha quindi prodotto un'integrazione al SIA e un documento di controdeduzioni alle motivazioni espresse nel predetto parere del MiBAC.

Con nota prot. n. 27862 del 14/12/2000 questo Ministero ha confermato il parere negativo già espresso con nota del 27/01/2000.

In data 21/12/2000 è stato emanato il decreto **DEC/VIA/5673 di pronuncia negativa di compatibilità ambientale del progetto** (parere negativo della Commissione VIA, del MiBAC e della Regione).

Si evidenzia che nel suddetto decreto non c'è alcun riferimento al parere MiBAC espresso a seguito di richiesta di revisione del primo parere.

Il DEC/VIA/5673 negativo è stato impugnato davanti al **TAR Puglia** che con **Sentenza n. 3456/01** ha accolto il ricorso annullando la pronuncia negativa. La sentenza è stata poi confermata dal **Consiglio di Stato** con la **Decisione n. 3975/02**.

Con atti stragiudiziali di **significazione e diffida** notificati al Ministero dell'ambiente e a questo Ministero la Società **ISOSAR** ha richiesto l'emanazione di un **provvedimento positivo di compatibilità ambientale**.

Il **Ministero dell'ambiente** con nota del 03/02/2003 ha chiesto a questo Ministero e alla Regione Puglia l'espressione di un nuovo parere alla luce delle pronunce di annullamento del **DEC/VIA/5673** da parte del **TAR** e del **Consiglio di Stato**, al fine di emanare un nuovo provvedimento di compatibilità ambientale.

L'Ufficio Legislativo del Ministero dell'ambiente ha chiarito che "il Ministero deve avviare l'istruttoria necessaria all'emanazione di una nuova pronuncia di VIA" e che "tale istruttoria dovrà accertare la compatibilità ambientale del progetto alla luce delle condizioni ambientali e dei vincoli attualmente presenti nella zona di costruzione dell'impianto" precisando altresì che il Ministero dell'ambiente dovrà porre in essere una nuova istruttoria di VIA nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 6 della L. 349 (...) provvedendo ad acquisire ex novo tutti i pareri richiesti da tale normativa".

Nella suddetta nota il Ministero dell'ambiente riferisce che in tal modo si consente anche alle altre Amministrazioni competenti di esprimere parere nell'ambito della procedura VIA e di poter valutare se alla luce delle condizioni attuali dell'ambiente e degli attuali vincoli gravanti sull'area, continuano a sussistere i motivi di incompatibilità espressi nel precedente procedimento di VIA, ovvero se ve ne siano di diversi o se non sussistano più motivi di incompatibilità.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416
www.pabaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
e-mail: dg-pbaac.servizi04@beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
Servizio IV

La Società ENER GAS (Società che ha incorporato la ISOSAR srl) ha impugnato la suddetta nota del Ministero dell'ambiente davanti al TAR Puglia, che con **Sentenza n. 3751/2004** ha sancito l'inammissibilità del ricorso in quanto ritiene il Collegio, contrariamente a quanto prospettato dal Ministero dell'ambiente nella nota del 3/2/2003....., che il vincolo che da tale giudicato deriva non lasci alle Amministrazioni coinvolte alcun margine di discrezionalità in ordine ai provvedimenti da adottare. Infatti l'annullamento del d.m. 21/12/2000 [nota DG PBAAC: DEC/VIA/5673] non è avvenuto per difetto di motivazione ma per eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà del parere negativo espresso dalla Commissione ministeriale per la valutazione di impatto ambientale in data 25/10/2000 In sostanza il giudice amministrativo, ritenendo accertate le circostanze di fatto in ordine allo stato dei luoghi per come riportate nel predetto parere, ha affermato che la conclusione a cui si doveva giungere non poteva essere certo quella della pronuncia negativa di compatibilità ambientale dell'opera, ma al contrario, quella della sua compatibilità.

Segue da ciò che la pronuncia del giudice di primo grado, confermata in sede di appello, assume **efficacia autoesecutiva**, immediatamente soddisfatta della pretesa azionata in giudizio e preclude alle Amministrazioni coinvolte l'emanazione di provvedimenti che trovino fondamento in quelli annullati, nonché di atti contrari alle statuizioni contenute nella sentenza. ... Ritiene peraltro il Collegio che qualora, come nel caso di specie, la situazione di fatto non sia ancora conforme a quella di diritto definita dal giudicato, l'Amministrazione sia tenuta ad adeguarsi senza che peraltro ciò comporti l'esercizio di alcun potere di amministrazione attiva discrezionale.

A seguito della Decisione del Consiglio di Stato e della richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente, con nota n. 1295 del 16/02/2005 questo **Ministero** ha formalizzato nuovamente un **parere di VIA contrario alla realizzazione del progetto**, le cui motivazioni sono rinvenibili unicamente nel parere della Soprintendenza BAP che riferisce che le perplessità rappresentate nel parere reso con nota n. 30922 del 16.12.2002 permangono ancora valide, atteso che il deposito in questione, qualora concretato, determinerebbe una palese alterazione dei tratti costitutivi del paesaggio agro-pastorale che la zona attualmente riveste.

La Soprintendenza BA ha nuovamente subordinato il suo parere all'esecuzione di saggi archeologici (nonostante la Sentenza del TAR Puglia 3753/04, vinto dalla ricorrente Società contro il parere della Soprintendenza BA del 2002, avente ad oggetto lo stesso contenuto prescrittivo).

Salvo alcune note relative al pagamento delle spese processuali da parte della Soprintendenza per i beni archeologici per il sopraccitato ricorso, **non risultano agli atti ulteriori determinazioni di questo Ministero né la conclusione del procedimento di VIA da parte del Ministro dell'ambiente.**

Dalle vie brevi si è appreso che il Ministero dell'ambiente ha agli atti il parere favorevole della Commissione VIA espresso a seguito delle sentenza del TAR e delle decisioni del Consiglio di Stato, ma non ha provveduto alla conclusione del procedimento che, nel caso specifico si sarebbe dovuto risolvere presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si è inoltre appreso che il MATTM avrebbe intenzione di richiedere alla Società alcune integrazioni/aggiornamenti allo SIA già agli atti ai fini dell'espressione conclusiva.

A conclusione si chiede pertanto di conoscere l'avviso di codesto Ufficio Legislativo riguardo agli adempimenti che questo Ufficio deve porre in essere al fine della risoluzione delle questioni sopra specificate, e più precisamente:

- Premesso che il MATTM ha specificato per le vie brevi, che dovrà essere concluso il procedimento in questione con un nuovo decreto di pronuncia di compatibilità ambientale



SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22. 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416
www.pbaac.beniculturali.it
e-mail P/E: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
e-mail: dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
Servizio IV

- (nell'ambito della stessa istanza formulata nel 1999); considerato che questa Direzione Generale, come sopra evidenziato, ha già espresso un **secondo parere** (negativo) nel **febbraio 2005**, a seguito della Decisione del Consiglio di Stato, Sez IV, n. 3750/04 e di formale richiesta del MATTM stesso; **si chiede** se lo stesso Ministero dell'ambiente possa concludere il procedimento sulla base del parere secondo reso a suo tempo da questo Ministero ovvero, dato il tempo trascorso, se questa Direzione Generale debba formalizzare un nuovo parere;
- Alla luce delle sopra citate pronunce di annullamento del DEC/VIA/5673, nel caso di un nuovo parere di questo Ufficio, **si chiede** se si dovrà effettuare una valutazione "ora per allora", ovvero si dovrà tener conto dell'attuale stato dei luoghi e della normativa nel frattempo intervenuta, comprese le norme di salvaguardia del nuovo piano paesaggistico vigenti, qualora il nuovo decreto sia emanato dopo l'adozione del PPTR. (...) >.

CONSIDERATO che la **Società proponente**, con la suddetta nota del 21/10/2013 relativa alla richiesta di conclusione del procedimento di compatibilità ambientale, ha trasmesso a questa Direzione Generale PBAAC:

- Copia dello Studio di impatto Ambientale presentato in data 10/11/1999 e successive integrazioni;
- Aggiornamento dello stesso SIA che riporta la situazione ambientale e il quadro programmatico attuale comparati con la situazione esistente alla data del Novembre 1999;
- Dichiarazione sostitutiva di notorietà;
- Rapporto di sicurezza e nulla osta di fattibilità già trasmesso presso l'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia ove fu acquisita al prot. n. 27935 del 26/11/1997.

VISTA la nota del 28/10/2013 con la quale la **Società Energas S.p.A.** ha comunicato l'avvenuta pubblicazione, in pari data, dell'annuncio relativo all'aggiornamento dell'istanza di VIA presentata in data 10/11/1999 prot. n. 12117/VIA/A.1.27 sul quotidiano nazionale "Il Mattino" e il quotidiano locale "Nuovo Quotidiano di Puglia".

CONSIDERATO che questa **Direzione Generale**, con nota prot. n. 32458 del 12/12/2013, ha comunicato alla Società Energas S.p.A. - riguardo alla suddetta richiesta "di rilascio del decreto di compatibilità ambientale del progetto" di cui trattasi - di rimanere in attesa di ricevere le determinazioni dell'Amministrazione competente in materia da riconoscersi nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

PRESO ATTO che la suddetta Amministrazione competente ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con la nota prot. n. 29124 del 12/12/2013, ha comunicato in particolare:

<... Al riguardo [nota Direzione Generale PBAAC: cfr. nota del 21/10/2013 della Società proponente], verificata la richiesta sopra detta, si comunica alla Società ed ai soggetti in indirizzo che la scrivente provvederà ad aggiornare il procedimento in questione e a concludere lo stesso sulla base dell'esame della documentazione fornita e delle risultanze della relativa istruttoria tecnica amministrativa.

Si precisa che il procedimento in questione sarà concluso ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986.(...)> e che, dopo una breve sintesi dell'iter amministrativo della procedura e del relativo contenzioso, ha chiesto alla Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale di valutare se, sulla base della documentazione prodotta dalla Società proponente, < sia possibile confermare, anche attraverso opportuni aggiornamenti ed integrazioni, i pareri positivi n. 601 del 15/07/2004 e n. 643 del 22/12/2004 già espressi dalla Commissione VIA >.



SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416
www.pbaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
e-mail: dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
Servizio IV

CONSIDERATO inoltre che, con la stessa nota, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha contestualmente chiesto a questo Ministero e alla Regione Puglia di < *provvedere ad esprimere i pareri di competenza, relativamente all'aggiornamento progettuale di cui trattasi, ovvero di provvedere a riformulare, modificare e/o integrare i pareri a suo tempo resi*>.

CONSIDERATO che la **Società Energas S.p.A.**, con nota del 12/12/2013, ha trasmesso un aggiornamento della documentazione presentata con riferimento alla coerenza/compatibilità dell'intero progetto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) come riadottato, per la parte relativa al "Titolo VIII Norme di salvaguardia, transitorie e finali", con DGR Puglia n. 2022 del 29/10/2013.

CONSIDERATO che questa **Direzione Generale PBAAC** con nota prot. n. 468 del 08/01/2014, a seguito della suddetta richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha chiesto alle competenti Soprintendenze di settore e alla Direzione Generale per le antichità di esprimere il proprio parere di competenza, come anche ha chiesto alla Società proponente di trasmettere, qualora non vi avesse già provveduto, una copia della stessa documentazione anche alle medesime Soprintendenze.

CONSIDERATO che, con la stessa nota, questa **Direzione Generale PBAAC** ha chiesto inoltre alla Società Proponente di completare la documentazione trasmessa, con l'invio della Relazione Paesaggistica e della documentazione per la prevenzione degli impatti sul patrimonio archeologico, come previsto dalla Circolare 6/2010 del 19/03/2010 di questa Direzione Generale, in considerazione del tempo trascorso dall'istanza di VIA e della normativa nel frattempo emanata in merito alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

CONSIDERATO che la **Società Energas S.p.A.** con nota del 15/01/2014 e successiva nota del 21/01/2014 ha trasmesso a questa Direzione Generale e agli Uffici periferici competenti quanto sopra richiesto, specificando che già con nota del 26/11/2013 era stata trasmessa alla Soprintendenza per i beni archeologici la "Relazione di valutazione preventiva del rischio archeologico e relativi allegati".

CONSIDERATO che la **Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia** con nota prot. n. 495 del 17/01/2014, non indirizzata a questa Direzione Generale e acquisita con e-mail del 04/02/2014, ha comunicato le proprie valutazioni in merito alla sola realizzazione del gasdotto, di seguito riportate integralmente:

- < *In riferimento a quanto in oggetto, dopo aver visionato la relazione preventiva,*
- *considerato che nessun tratto del gasdotto corre al di fuori della sede stradale esistente;*
- *considerato che la trincea non supera la profondità di m. 1,20;*
- *considerato che la ricognizione a terra non ha individuato resti archeologici visibili;*
- *considerato che la ricognizione archeologica subacquea non ha restituito alcun elemento degno di rilievo, anche se la particolare natura del fondale caratterizzato da sacche di sabbia frammiste a scogli non fa escludere sicuramente la presenza di frammenti archeologici;*
- *visto che il progetto prevede la messa in opera del gasdotto con trivellazioni orizzontali controllate (senza scavo);*
- *considerata la disponibilità della società a far sì che tutte le operazioni di scavo, sia a terra che in mare, siano effettuate alla presenza continua di un archeologo di provata esperienza secondo gli standard metodologici indicati nel format disponibile sul sito della Direzione Generale Antichità;*
- *in considerazione di quanto premesso si comunica che nulla osta alla realizzazione del gasdotto.*

Si fa presente che ai sensi dell'art. 91 e 175 del D. Lgs. 42/2004, qualora durante gli scavi dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, il soggetto responsabile della esecuzione dei lavori è tenuto a



SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416
www.pabaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
e-mail: dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it

02/12/2014 - 09/12/2014



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
Servizio IV

sospendere immediatamente gli stessi, dandone comunicazione alla Soprintendenza per i beni archeologici per i provvedimenti di competenza >.

CONSIDERATO che la **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale-VIA e VAS** del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. CTVA-2014-255 del 24/01/2014 ha convocato una riunione tecnica presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il giorno 07/02/2014, alla quale hanno partecipato il RUP e il Dirigente del Servizio IV di questa Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO che la **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale -VIA e VAS** del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. CTVA-2014-589 del 19/02/2014 ha convocato un sopralluogo per il giorno 13/03/2014 nelle aree interessate dal progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che questa **Direzione Generale PBAAC**, con nota prot. n. 6247 del 07/03/2014, ha invitato le Soprintendenze competenti a partecipare a detto sopralluogo e che il RUP di questa Direzione Generale è stato impossibilitato ad intervenire.

CONSIDERATO che questa **Direzione Generale PBAAC**, con nota prot. n. 12344 del 16/05/2014, ha aggiornato l'Ufficio Legislativo di questo Ministero sullo stato della procedura di cui trattasi, rinnovando nel contempo la richiesta di parere in merito alle determinazioni che questo Ministero avrebbe dovuto/potuto assumere stante il complesso contenzioso e giudicato formatosi in merito, come di seguito riportato:

< Si fa seguito alla nota prot. n. 17320 del 24/06/2013 (allegata alla presente) con la quale la Scrivente ha chiesto l'avviso di codesto Ufficio Legislativo in merito alle determinazioni che la medesima dovrà assumere a seguito del giudicato che si è consolidato sul procedimento indicato in oggetto e sinteticamente descritto nella predetta nota, sottolineando l'urgenza della relativa acquisizione, dovendo questa Direzione Generale procedere a breve alla definizione del parere di competenza da sottoporre alle successive determinazioni del Ministro, confermando/integrando o meno il parere già rilasciato in data 06/02/2005 (prot. n. 1295), in ottemperanza alla Sentenza del TAR Puglia n. 3456/2001 e della Decisione del Consiglio di Stato Sez. VI, n. 3975/02.

A completamento di quanto già comunicato con la predetta nota, si evidenzia che in data 21/10/2013 la Società ENER GAS S.p.A. (già ISOSAR s.r.l.) ha trasmesso a questa Direzione Generale e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la documentazione tecnica e amministrativa finalizzata al rilascio del nuovo decreto di compatibilità ambientale per il progetto relativo alla costruzione di un deposito di GPL nel comune di Manfredonia (FG), già oggetto dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Isosar, in data 10/11/1999 ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 29124 del 12/12/2013 (che si allega) ha precisato che "il procedimento in questione sarà concluso ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986", ha chiesto alla Scrivente e alla Regione Puglia di "provvedere ad esprimere i pareri di competenza relativamente all'aggiornamento progettuale di cui trattasi, ovvero di provvedere a riformulare, modificare e/o integrare i pareri a suo tempo resi".

Questa Direzione Generale, con nota prot. n. 468 del 08/01/2014, ha quindi chiesto alle Soprintendenze di settore competenti di voler trasmettere le proprie valutazioni in merito alla documentazione ricevuta, provvedendo a riformulare, modificare e/o integrare i pareri a suo tempo espressi, anche alla luce delle motivazioni contenute nella Sentenza del TAR n. 3456/01 e nella Decisione n. 3975/02 della Sezione VI del Consiglio di Stato.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.pbaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it

e-mail: dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it

02/12/2014 - 09/12/2014



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
Servizio IV

In data 13/03/2014 le Soprintendenze competenti hanno partecipato al sopralluogo presso le aree di intervento, organizzato dalla Commissione VIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ciò premesso, considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito delle Sentenze intervenute successivamente all'emanazione del decreto DEC/VIA/5673 di pronuncia negativa di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, ha ritenuto – come detto - di dover concludere il procedimento avviato con istanza del 10/11/1999 secondo la normativa allora vigente (L. 349/86) che prevedeva, tra l'altro, la presentazione di un progetto di massima, anziché un progetto definitivo come prescritto dalla normativa oggi in vigore (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.); considerato inoltre che questa Direzione Generale, in ottemperanza alla Decisione del Consiglio di Stato-Sezione VI, ha già formalizzato un parere negativo (prot. n. 1295 del 16/02/2005, mai oggetto di valutazione da parte dell'autorità giudiziaria), in merito all'intervento in questione e che la documentazione di aggiornamento trasmessa dalla Società Energas S.p.A. conferma sostanzialmente che lo stato dei luoghi è immutato rispetto alla data di presentazione dell'istanza così come il progetto non ha subito modifiche; stante la complessa natura giuridica della questione, si evidenzia la necessità di una valutazione, sotto tale profilo, teso a chiarire se questa Direzione Generale, in ottemperanza alle sentenze intervenute per il procedimento di cui trattasi:

1. debba riformulare il parere già reso, modificandolo da negativo a positivo, in virtù dell'efficacia "autoesecutiva e immediatamente soddisfattiva della pretesa azionata in giudizio" che "preclude alle Amministrazioni coinvolte l'emanazione di provvedimenti che trovino fondamento in quelli annullati, nonché di atti contrari alle statuizioni contenute nella sentenza¹", anche in considerazione di quanto successivamente affermato nella stessa Sentenza del TAR Puglia n. 3751/04, laddove riferisce che "qualora la situazione di fatto non sia ancora conforme a quella di diritto definita dal giudicato, l'Amministrazione sia tenuta ad adeguarsi senza che peraltro ciò comporti l'esercizio di alcun potere discrezionale".
2. debba invece, o comunque possa, riconfermare il parere contrario già formalizzato al MATTM (prot. n. 1295 del 16/02/2005), integrandolo con ulteriori motivazioni/considerazioni ritenute (oggi) necessarie per una compiuta valutazione degli impatti paesaggistici dell'intervento in questione, superando quindi i rilievi formulati con la Sentenza del TAR Puglia n. 3456/2001 e la Decisione del Consiglio di Stato n. 3975/2002, che fondano il giudizio, non sulla carenza di motivazione del parere di compatibilità ambientale, ma sulla "contraddittorietà e travisamento dei fatti"², da riferire essenzialmente ad una conclusione dello stesso parere ("forte impatto paesaggistico"), da parte della Commissione VIA del MATTM, non coerente con la valutazione dello stato dei luoghi ("un'area priva di un elevato pregio ambientale"). (...) >.

CONSIDERATO che con e-mail del 19/04/2014, Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale -VIA e VAS ha convocato una riunione per il giorno 09/05/2014, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla quale hanno partecipato il Dirigente del Servizio IV e il RUP di questa Direzione Generale PBAAC.

¹ Sentenza del TAR Puglia n. 3751/2004.

² Decisione del Consiglio di Stato n. 3975/02.



SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416
www.pabaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbae-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
e-mail: dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
Servizio IV

CONSIDERATO che questa **Direzione Generale PBAAC**, a seguito della suddetta nota prot. n. 495 del 17/01/2014 della Soprintendenza per i beni archeologici, con nota prot. n. 13333 del 28/05/2014, ha chiesto dei chiarimenti in merito e, nel contempo, ha chiesto alla Società proponente un'integrazione alla documentazione prodotta, come di seguito riportato:

< Con riferimento alla procedura in oggetto e alla nota prot. n. 495 del 17/01/2014 (acquisita con e-mail del 04/02/2014) con la quale codesta Soprintendenza per i beni archeologici ha trasmesso direttamente alla Società **Energas S.p.A.** il proprio "nulla osta" in merito alla "realizzazione del Gasdotto" relativo all'intervento di cui trattasi, si chiedono i seguenti chiarimenti anche alla luce del sopralluogo effettuato dal funzionario responsabile di codesto Ufficio, in data 13/03/2014, presso le aree interessate dall'intervento e degli aggiornamenti forniti via e-mail dal RUP dello scrivente Servizio IV di questa Direzione Generale a codesti Uffici periferici in merito alle riunioni tecniche svoltesi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il parere sopracitato sembra riferirsi unicamente alla realizzazione del gasdotto on-shore; il progetto in questione risulta invece costituito da un'area da adibire a deposito di GPL, dal raccordo ferroviario tra la stazione di Frattarolo e il deposito, dal progetto di adeguamento del pontile di attracco delle navi gasiere, dal gasdotto di collegamento tra il terminale marittimo e il deposito (condotta off-shore e on-shore).

Si chiede pertanto a codesta Soprintendenza per i beni archeologici di voler integrare/riformulare il parere sopra citato con le valutazioni da riferire al progetto complessivo.

Si evidenzia al riguardo che, come indicato nella Circolare n. 5/2010 di questa Direzione Generale, il parere di codesta Soprintendenza ha carattere endoprocedimentale e quindi soggetto alle determinazioni delle competenti Direzioni Generali e pertanto codesto Ufficio avrà cura di trasmettere le proprie valutazioni esclusivamente agli organi ministeriali competenti, ovvero a questa Direzione Generale e alla Direzione Generale per le Antichità, inviandole per conoscenza anche alla competente Direzione Regionale e alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

Dalla documentazione trasmessa dalla Società si rileva inoltre che il gasdotto attraversa un'area in località Siponto, vincolata sotto il profilo archeologico ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, con DM 27/04/1992 (curato dalla allora Soprintendenza Archeologica della Puglia) e che dalla documentazione trasmessa (v. "Relazione Paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12.12.2005") e dagli approfondimenti effettuati anche in sede di sopralluogo, la condotta passerà sotto la sede stradale che non risulta vincolata da detto decreto.

Considerata però la necessità di dover allestire un cantiere in adiacenza a detta sede stradale e quindi presumibilmente ricadente sull'area vincolata ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., come già evidenziato dalla Scrivente durante le riunioni svoltesi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 07/02/2014 e 09/05/2014, è necessario che codesta Società integri la documentazione trasmessa con l'individuazione di tale area e con l'indicazione delle attività e dei manufatti da realizzarsi sulla medesima.

Tale richiesta discende dal disposto dell'art. 26 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., laddove si prescrive il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto nell'ambito del procedimento di VIA, nel caso di interferenza del progetto proposto con beni vincolati ai sensi della Parte II dello stesso decreto. Tale parere infatti è propedeutico al rilascio del parere di VIA.

La Soprintendenza per i beni archeologici avrà cura quindi, una volta ricevuta la suddetta documentazione, di trasmettere a questo Ufficio e alla Direzione Generale per le antichità, la suddetta



SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22. 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416
www.pbaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
e-mail: dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it

10

02/12/2014 - 09/12/2014



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
Servizio IV.

autorizzazione, con atto distinto dal parere relativo alla compatibilità ambientale dell'intero intervento di cui trattasi nell'ambito del procedimento di VIA in corso.

Si rimane in attesa di riscontro >.

CONSIDERATO che la **Società Energas S.p.A.** con nota del 05/06/2014, ha dato riscontro alla suddetta richiesta comunicando quanto segue:

< Riscontriamo la Vs. nota prot. n. 13333 del 28 maggio 2014 con cui il Dirigente del Servizio IV Arch. R. Banchini del Ministero chiede ulteriori integrazioni con specifico riferimento alla individuazione e gestione delle aree di cantiere per la realizzazione del gasdotto.

La nota risulta inviata al di fuori dei termini previsti dal procedimento in materia di VIA e non tiene conto della disponibilità dichiarata dalla scrivente nel corso dell'incontro del 09/05/2014 presso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad accogliere eventuali prescrizioni in merito all'individuazione delle aree di cantiere da definirsi nella fase esecutiva della progettazione per la realizzazione del deposito costiero di GPL.

Già nell'ambito della stessa riunione si era comunque precisato che le aree di cantiere non sono interessate da operazioni di scavo e che, pertanto, la sua gestione non avrebbe comportato nessuna modifica allo stato dei luoghi. Inoltre la società, nel trasmettere la "Carta del Rischio archeologico" richiesta dal MiBAC, ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire tutte le operazioni di scavo, sia a terra che in mare, alla presenza continua di un archeologo che come prescritto dalla stessa Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia - Taranto - nel parere espresso in data 17 gennaio 2014 - prot. n. 485-, sia un "archeologo di provata esperienza, secondo gli standard metodologici indicati nel format disponibile sul sito istituzionale della Direzione Generale Antichità".

Si ritiene che tale prescrizione rappresenti la massima tutela che l'Ente possa riservarsi; ma vie è di più.

La richiesta documentale ai fini del rilascio del Decreto VIA esula dai poteri di cui il Ministero è titolare all'interno del procedimento per il rilascio del suddetto Decreto VIA, attivato dalla società Energas S.p.A. (già Isosar s.r.l.) nel 1999 e riattivata, per ragioni di impedimento indipendente dalla volontà della stessa Società Energas, nel 2013.

Alla luce della normativa relativa a tale procedimento, infatti, obbligo di integrazione documentale da parte della società richiedente, al fine del rilascio del decreto VIA, è connessa a qualsiasi profilo relativo al progetto preliminare e non al progetto esecutivo addirittura nella fase di cantierizzazione.

Si precisa, infatti, che trattasi, alla luce del più che noto contenuto conformativo del giudicato amministrativo formatosi sul precedente Decreto VIA negativo, non dell'esercizio di un nuovo potere amministrativo ma della prosecuzione dello stesso potere illegittimamente esercitato dalle Amministrazioni competenti e sanzionato dal Giudice Amministrativo.

Comunque a maggior chiarimento da quanto da noi sostenuto si ribadisce che l'area di cantiere interesserà una superficie di circa 7.000 mq sulle aree adiacenti la viabilità ed esterne e limitrofe alla pineta; quest'area sarà protetta da un telo impermeabile con ricopertura di uno strato di misto granulometrico. Il telo avrà una pendenza adeguata per convogliare le acque di lavaggio e di prima pioggia in cunette laterali che portano ad un deposito di accumulo.

Una volta decantata e depurata l'acqua sarà pompata, con tubazioni provvisorie, nel sistema fognario comunale, e/o conferita a strutture autorizzate allo smaltimento. Sull'area saranno posizionati containers per la gestione del cantiere ed i servizi sanitari, i macchinari necessari alle lavorazioni, ivi



SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416
www.pabaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
e-mail: dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it

02/12/2014 - 09/12/2014



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
Servizio IV

compreso le saldatrici ed il deposito di tubi, la rulliera su cui saranno fatti scorrere i tubi, realizzata con bancali prefabbricati in c.a.v. del tipo New Jersey.

Nessuna apparecchiatura, deposito e/o manufatto impiegato in cantiere necessita di sistemi fondali risultando sufficiente poggiarli su suolo adeguatamente predisposto con un sottofondo livellato di misto granulometrico.

Al termine dei lavori, durante la smobilitazione del cantiere l'area sarà ripulita e saranno rimossi i manufatti provvisori e le attrezzature utilizzate.

La parte di area interessata dal cantiere sarà ripristinata.

Per quanto riguarda la precedente richiesta di integrazione del **MiBAC prot. n. 468 dell'08/Gennaio 2014** avanzata sempre dal Dirigente del Servizio IV – Arch. R. Banchini – a seguito dell'Aggiornamento della Procedura VIA presentata dalla Società Enagas S.p.A. in data 25/10/2013 ed a seguito della richiesta del MATTM (prot. DVA-2013-0029124 del 12/12/2013), la Società ha risposto tempestivamente in data 16 gennaio 2014, per quanto attiene l'invio alle soprintendenze territoriali della documentazione di aggiornamento ivi comprese le valutazioni relative al rischio archeologico, ed in data 27 gennaio 2014 integrando, come richiesto dal Dirigente Arch. Banchini, la "Relazione Paesaggistica" da cui si evince che, come accertato più volte in sede giudiziale, l'intervento non comporta alcun nocumento all'effettivo stato dei luoghi che, tra l'altro, è stato riconosciuto di "modesto pregio ambientale" in ogni grado di giudizio. Ciò è confermato anche dalla circostanza che le problematiche di natura paesaggistica, sottese ai dinieghi, sono da ritenersi totalmente superate dalla considerazione che l'intervento in progetto ricade nell'ambito dei "territori costruiti" così come è stato evidenziato nella stessa Relazione Paesaggistica.

La coerenza degli interventi di progetto con il vigente PUTT/p è, infatti, dimostrata dal fatto che l'area di deposito costiero è situata nella insula della zona industriale "D3E" (ex D1/49) del Comune di Manfredonia ricadendo, pertanto, all'interno dei "territori costruiti" come definiti al Titolo I art. 1.03 comma 5 delle NTA del PUTT/p ed individuati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 125 del 06/12/2004.

Sicché, in ossequio al comma 5 dell'art. 1.03 del PUTT/p, le norme contenute nel piano, di cui al Titolo II (Ambiti Territoriali Estesi) ed al Titolo III (Ambiti Territoriali Distinti) non trovano applicazione per la fattispecie.

Pertanto, sia la scelta del sito di progetto del deposito di GPL che la natura stessa delle opere risultano coerenti con le norme di Piano e risultano esenti dalla loro applicazione.

In particolare, dall'esame degli allegati al PPTR riguardanti le aree di intervento si evince che:

- a) l'area del deposito costiero non insiste direttamente sui beni paesaggistici di cui all'art. 38 comma 2 delle NTA del PPTR;
- b) il tracciato del gasdotto ricade in parte nei beni paesaggistici di cui agli artt. 41.1 (territori costieri) e 58.1 (boschi); in particolare, nel tratto in cui il gasdotto attraversa la Zona archeologica di Siponto, la posa del gasdotto è prevista effettuarsi lungo le strade esistenti ma, come risulta evidente nello stralcio della cartografia del PPTR di riferimento, la viabilità è esclusa dalla perimetrazione della zona archeologica (connotata come bene paesaggistico), essendo classificata come "area di rispetto", ovvero rientrando tra gli ulteriori contesti paesaggistici di cui all'art. 76.3. ne deriva che il tratto di gasdotto in esame non interferisce direttamente con la zona archeologica, ferma restando la superiore competenza della Soprintendenza archeologica in materia;
- c) il raccordo ferroviario non insiste direttamente sui beni paesaggistici di cui all'art. 38 comma 2 delle NTA del PPTR.



SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416
www.pabaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
e-mail: dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
Servizio IV

Si evidenzia, pertanto, che gli interventi in progetto tengono conto delle prescrizioni e delle misure di salvaguardia e di utilizzazione previste dalle NTA del PPTR per i beni paesaggistici.

Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, poi, si osserva che le competenti soprintendenze archeologiche, già all'epoca del primo parere negativo del MiBAC, non espressero alcun parere di merito circa l'intervento, subordinandolo esclusivamente all'esito dei risultati dell'esecuzione di saggi archeologici, così come si evince dal parere rilasciato in data 09/12/1999.

Orbene, premesso che tutti gli atti prescrittivi in materia di saggi archeologici furono annullati dal TAR Puglia con sentenza n. 3753 del 01/09/2004, non appellata, e considerato che sulla base di un approfondito studio del rischio archeologico in data 17/01/2014 la Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia – Taranto ha rilasciato il NULLA OSTA alla realizzazione del gasdotto (nulla osta notificato in pari data alla Società ENERGAS) si ritiene che sussistano oggettive ed importanti motivazioni a supporto del parere favorevole che il MiBAC dovrebbe esprimere per conformarsi al giudicato amministrativo.

Anche sotto tale profilo, dunque, appare obbligatorio l'esito positivo del procedimento.

Sottoaltro profilo, invece, si evidenzia che le pretese avanzate nella nuova ed ultima comunicazione datata 28 maggio 2014 dal Dirigente arch. R. Banchini, in merito alla acquisizione della "autorizzazione" alla esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 21 e 26 del Codice dei beni culturali allegato al D. lgs. n. 42/2004 andrebbero opportunamente valutate.

Atteso, infatti, che è già stato rilasciato il nulla osta archeologico, residuerebbe, in virtù del combinato disposto dei due predetti articoli, una mera possibilità teorica (impedita dal Giudicato Amministrativo e dalla natura giuridica di "territori costruiti" di tutta l'area interessata) di valutazione delle interferenze con i "beni culturali".

Nel merito, si precisa che detti articoli disciplinano interventi relativi ai "beni culturali" i quali sono ben definiti all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e tra essi non compaiono le "zone di interesse archeologiche" le quali, invece, sono chiaramente individuate all'art. 142, comma 1, lettera m) del codice medesimo e disciplinate dall'art. 146, in generale, e dall'art. 152 per la particolare fattispecie (condotte interrata).

In effetti la normativa de qua riconduce l'attività di tutela a quella di natura paesistica che nel caso specifico, sarebbe totalmente garantita trattandosi di condotta interrata.

Anche il D. Lgs. n. 490/1999 si presenta con la stessa natura e con gli stessi orientamenti fatta salva una leggera trasposizione del numero distintivo degli articoli (il 142 diventa 146, il 146 è sostituito dal 151 e dal 152 mentre il 152 diventa 155).

Si vuole inoltre far notare che l'art. 26 del codice, in entrambe le formulazioni (1999 e 2004), prevede che il MiBAC possa pronunciarsi negativamente solo se "l'opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze conservative del bene culturale sul quale essa è destinata ad incidere" (al riguardo si ribadisce che il bene culturale non è assimilabile alla zona d'interesse archeologico, la quale, invece, è identificata come "bene tutelato per legge in ragione del suo interesse paesaggistico" – art. 146 D. Lgs. n. 490/99 e art. 142 n. 42/2004).

Nel caso in parola, è di palese evidenza la nullità dell'incidenza del cantiere sulle esigenze conservative del presunto "bene culturale".

Alla luce delle ulteriori precisazioni fornite e tenendo conto del consolidato giudicato amministrativo, la società confida in un pronto e favorevole parere di compatibilità ambientale del progetto per i profili di competenza di codesta Amministrazione. (...) >.



SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416
www.pabaac.beniculturali.it
e-mail PEC. mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
e-mail: dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
Servizio IV

CONSIDERATO che questa **Direzione Generale PBAAC** in riscontro alla nota del 05/06/2014 della Società Energas S.p.A., con nota prot. n. 20218 del 13/08/2014, ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento all'oggetto si riscontra la nota del 05/06/2014 di codesta Società e si comunica quanto segue.

Come evidenziato nella precedente nota di questa Direzione Generale del 28/05/2014 (prot. n. 13333), già durante le riunioni svoltesi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 07/02/2014 e 09/05/2014, la Scrivente aveva sottolineato la necessità di acquisire da codesta Società l'individuazione dell'area di cantiere in località Siponto (area vincolata sotto il profilo archeologico ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, con DM 27/04/1992), al fine di consentire alla Soprintendenza competente di rilasciare l'autorizzazione prevista dall'art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. nell'ambito del procedimento di VIA in corso, come previsto dall'art. 26 dello stesso decreto legislativo.

A conclusione della riunione del 09/05/2014 codesta Società aveva acconsentito a fornire tale indicazione.

Prendendo atto invece di quanto dichiarato nella nota del 05/06/2014, si precisa che l'individuazione dell'area di cantiere costituisce adempimento che non può ritenersi sopprimibile nella fase di VIA nella specifica fattispecie, laddove codesta Società ritenga di dover effettivamente localizzare tale cantiere su un'area vincolata ai sensi della Parte II del Codice.

Questa Direzione Generale a riprova, tenuto conto di quanto comunicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alla normativa di riferimento per la conclusione del procedimento in questione, non ha avanzato alcuna richiesta riguardo agli altri cantieri che comunque dovranno essere allestiti per la realizzazione dell'intervento complessivo.

Ciò posto, si ritiene infine utile porre l'attenzione di codesta Società sulla sostanziale differenza che intercorre tra le definizioni di area di interesse archeologico, oggetto di dichiarazione ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. (pertanto da considerarsi quale "bene culturale", come l'area di Siponto) e di zona di interesse archeologico tutelata per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. m) (pertanto da considerarsi quale "bene paesaggistico") del medesimo decreto.

Per sopravvenuta recente giurisprudenza in materia, necessariamente fatta propria da questo Ministero, le "aree" di cui sopra sono attualmente da considerarsi anche quali "zone", tuttavia considerando che queste ultime possono essere oggetto di ulteriore estensiva ricognizione e quindi considerare più ampi contesti di giacenza delle prime.

È di conseguenza evidente che nell'area di dichiarazione di culturalità di cui sopra (area di Siponto) insista ex lege anche e non solo il vincolo paesaggistico, per cui ogni intervento (nel caso specifico l'allestimento del cantiere) nella medesima area/zona dovrà acquisire per la sua realizzazione le propedeutiche autorizzazioni di cui agli art. 21 (dalla Soprintendenza per i beni archeologici) e art. 146 (dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici competente, che avrà acquisito l'avviso della consorella Soprintendenza per i beni archeologici) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Fatto salvo quanto sopra indicato, si chiarisce infine che, per quanto attiene all'inclusione di parti di territorio nei cosiddetti "territori costruiti", in caso di sovrapposizione di tali perimetrazioni con i beni paesaggistici di cui alla Parte III del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 106, co. 6 delle NTA del PPTR adottato >.



SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416
www.pabaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
e-mail: dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
Servizio IV

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** a seguito di richiesta formulata per le vie brevi da questa Direzione Generale, in data 19/06/2014, con nota prot. n. 20635 del 24/06/2014, ha trasmesso i pareri formulati dalla Commissione tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 601 del 15/07/2004 e n. 643 del 22/12/2004, precedentemente non acquisiti nel corso del procedimento.

CONSIDERATO che l'**Ufficio Legislativo** di questo Ministero con nota prot. n. 17171 del 27/08/2014 in riscontro alla richiesta di parere inoltrata da questa Direzione Generale, ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento al progetto in oggetto, codesta Direzione Generale, con nota n. 12344 del 16 maggio 2014, ha posto allo scrivente Ufficio i seguenti quesiti:

- a) se debba essere riformulato il parere già reso, modificandolo da negativo a positivo, nell'ambito del procedimento di VIA statale, in virtù dell'efficacia "autoesecutiva immediatamente soddisfattiva della pretesa azionata in giudizio" della decisione resa dal TAR Puglia, (sentenza n. 3456/2001) - che ha annullato il provvedimento di VIA - come asserito dal giudice dell'ottemperanza;
- b) se debba, invece, o comunque possa, essere riconfermato il parere contrario, comunicato al Ministero dell'ambiente (prot. n. 1295 del 16/02/2005), a seguito del riavvio del procedimento di VIA, integrandolo con ulteriori considerazioni per una compiuta valutazione degli impatti paesaggistici dell'intervento in questione.

Al riguardo, si ritiene opportuno riassumere brevemente i provvedimenti già intervenuti in merito alla vicenda in esame.

1. Il provvedimento di VIA (prot. n. 5673 del 21/12/2000), che recepiva il parere negativo espresso dalla Direzione generale competente di questa amministrazione con nota n. 1968 del 27/01/2000, è stato annullato dal Tar Puglia, con sentenza n. 3456 del 17/09/2001, poiché: "...la Commissione trae la quasi assiomatica conclusione che sussiste un 'forte' impatto paesaggistico del progetto sull'area, perché 'in grado di determinare alterazioni morfologiche e paesaggistiche significative', senza che, per il vero, siano state indicate quali siano tali alterazioni (a parte un impatto solo visivo) e da quale elemento consegua tale asserito forte impatto paesaggistico di un sito riconosciuto già degradato e ridotto nel suo pregio".
2. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 3975/2002, confermava la sentenza appellata, rigettando, inoltre, con la decisione n. 5499/2003, il ricorso per revocazione relativo alla predetta sentenza.
3. Il TAR Puglia, con sentenza n. 3751/2004, decidendo sul ricorso per l'ottemperanza al giudicato amministrativo, riteneva "che il vincolo che da tale giudicato deriva non lasci alle Amministrazioni coinvolte alcun margine di discrezionalità in ordine ai provvedimenti da adottare...la pronuncia del giudice di primo grado, confermata in sede di appello, assume efficacia autoesecutiva, immediatamente soddisfattiva della pretesa azionata in giudizio e preclude alle amministrazioni coinvolte l'emanazione di provvedimenti che trovino fondamento in quelli annullati, nonché di atti contrari alle statuizioni contenute nella sentenza...Ritiene peraltro il Collegio che qualora, come nel caso di specie, la situazione di fatto non sia ancora conforme a quella di diritto definita dal giudicato, l'Amministrazione sia tenuta ad adeguarsi senza che peraltro ciò comporti l'esercizio di alcun potere di amministrazione attiva discrezionale".
4. Il TAR Puglia, con sentenza n. 3753/2004, annullando il provvedimento emesso dalla Sovrintendenza archeologica della Puglia - Taranto, che imponeva nuovamente alla ricorrente di eseguire saggi archeologici nella zona archeologica asseritamente interessata dall'impianto di stoccaggio di GPL e



SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416
www.pabaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
e-mail: dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
Servizio IV

del gasdotto che la Società intendeva realizzare, ribadiva che "la pronuncia del giudice di primo grado, confermata in sede di appello, assume efficacia autoesecutiva, immediatamente soddisfattiva della pretesa azionata in giudizio e preclude alle Amministrazioni coinvolte l'emanazione di provvedimenti che trovino fondamento in quelli annullati, nonché di atti contrari alle statuizioni contenute nella sentenza".

5. Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 5123/2009, confermando la sentenza del TAR Puglia n. 3750/2004, che annullava la determina della Regione Puglia n. 21 del 04/02/2003 "nella parte in cui imponeva adempimenti e vincoli ambientali sull'area in cui è incluso il sito ISOSAR", stabiliva che "la sentenza n. 5499/2003, nel respingere il ricorso per revocazione avverso la precedente sentenza n. 3975/2002, non ne abbia modificato l'effetto conformativo, ma anzi lo abbia ribadito non trattandosi "di un semplice annullamento per difetto di motivazione, ma del riconoscimento di un completo travisamento dei fatti e della palese contraddittorietà ravvisata tra la determinazione di incompatibilità ambientale e la situazione fattuale dell'area interessata. Rispetto a quella statuizione non sono emersi fatti nuovi che possono ora giustificare una diversa conclusione in merito all'incompatibilità ambientale dell'intervento".

Così ricostruito il quadro amministrativo-procedimentale e giudiziario-processuale entro il quale si colloca la fattispecie in essere, è agevole rilevare – alla stregua dell'ultima pronuncia del giudice amministrativo intervenuta sulla vicenda, la sentenza del Consiglio di Stato n. 5123 del 2009 – che è preclusa all'amministrazione, per effetto dell'intervenuto giudicato, qualsivoglia nuova valutazione negativa sotto il profilo dell'impatto e della compatibilità paesaggistica della realizzazione dell'impianto progettato, salvo la diversa emersione e la rilevazione – con approfondita istruttoria e puntuale motivazione – di nuovi e/o sopravvenuti elementi fattuali e/o giuridici non conosciuti e/o non considerati nei precedenti provvedimenti annullati.

Solo in tale evenienza, invero di difficile configurazione, apparirebbe ancora possibile superare quel "completo travisamento dei fatti" e quella "palese contraddittorietà tra la determinazione di incompatibilità ambientale e la situazione fattuale dell'area interessata" negativamente valutati dal Giudice amministrativo e posti alla base degli intervenuti annullamenti, quali vizi di legittimità dell'operato dell'amministrazione.

Ad avviso dello scrivente Ufficio, quindi, codesta Direzione dovrà riprovedere, mediante l'espressione di un nuovo parere, assicurando la doverosa esecuzione del giudicato, evitando di reiterare i vizi già rilevati dal Giudice amministrativo e, dunque, alternativamente, o esprimendo parere favorevole, oppure pronunciandosi negativamente, ma esclusivamente, come detto, sulla base di nuovi e/o sopravvenuti elementi fattuali e/o giuridici non conosciuti e/o non considerati nei precedenti provvedimenti annullati >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia**, ricevuti ed esaminati tutti gli elaborati presentati dal proponente, a riscontro anche di quanto osservato e richiesto da questa Direzione Generale PBAAC con nota n. 13333 del 28/05/2014, ha quindi espresso il proprio ulteriore e definitivo parere endoprocedimentale con nota prot. n. 11686 del 25/09/2014, che di seguito si riporta integralmente:

< In riferimento all'oggetto si ribadisce quanto già comunicato alla Soc. **Energas s.p.a.** con nota prot. n. 495 del 17.01.2014, sulla base dell'esame della **Carta del rischio archeologico** redatta in relazione alle aree interessate dallo scavo delle trincee per la messa in opera del gasdotto e di quella relativa al tratto di mare interessato dalla realizzazione del tratto di collegamento con il terminale marittimo.

Ogni operazione di scavo sia a terra che in mare, comprese quelle relative alla realizzazione del deposito di gpl, dovrà essere eseguita in presenza di un archeologo di provata esperienza il cui curriculum



SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416
www.pabaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
e-mail: dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
Servizio IV

risponda agli standard indicati nel format disponibile sul sito istituzionale della Direzione Generale delle Antichità.

Analogamente, dovranno essere eseguiti con il controllo archeologico eventuali interventi che prevedano scavi e/o movimenti di terra per la rifunzionalizzazione dell'esistente raccordo ferroviario tra la stazione di Frattarolo e il deposito. In caso di rinvenimenti archeologici i lavori dovranno essere sospesi al fine di definire eventuali approfondimenti di indagine o interventi a tutela di quanto rinvenuto.

Il progetto prevede, altresì, l'allestimento di un'area di cantiere, che come evidenziato dalla stessa Soc. Energas s.p.a. nella nota del 05.06.2014 assunta al protocollo di questo ufficio con il n. 7316 del 10.06.2014, interesserà una superficie di 7000 mq in area sottoposta a vincolo archeologico con D.M. 27.04.1992. A tal fine si fa presente che in assenza di planimetrie e documentazione di dettaglio, non è possibile verificare la tipologia delle opere e degli interventi previsti né la compatibilità degli stessi con la tutela archeologica ai sensi dell'art. 21 del D. Lvo 42/2004 e che, pertanto, tale intervento resta escluso dall'autorizzazione >.

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andri-Trani e Foggia, ricevuti ed esaminati tutti gli elaborati presentati dal proponente ha quindi espresso il proprio parere endoprocedimentale con nota prot. n. 14544 del 03/11/2014 (pervenuta in data 10/11/2014), che di seguito si riporta integralmente:

< In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali e il SIA trasmesso a questo Ufficio dalla Società Energas con nota del 15.01.2014 (pervenuta il 20.01.2014 ed assunta al protocollo con il n. 894 del 22.01.2014), facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea n. DG/PBAAC/34.19.04/2194/468 del 08.01.2014 si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare n. 5 del 2010 del Direttore Generale PBAAC.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici


1.1.a. Nell'area interessata dal progetto non sono ricompresi beni per cui sia stata fatta la dichiarazione di notevole interesse pubblico;

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice, in base alla Cartografia del **PUTT/P**:

- territori coperti da foreste e da boschi;
- fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e d'impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 mt. ciascuna (interessando in due punti il bacino idrografico del Torrente Candelaro);
- le zone di interesse archeologico (Siponto Santa Maria resti antico abitato - tratto muro di cinta città).

indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice, in base alla Cartografia del **PPTR**:

- territori coperti da foreste e da boschi;
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone di interesse archeologico (vincolo diretto di tutela dell'insediamento romano e medioevale di Siponto ARC 0599 D.M. 07.02.1967 e ARC 0607 D.M.20.05.1994).



SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416
www.pbaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
e-mail: dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
Servizio IV

1.1.c. Il territorio interessato dall'intervento è soggetto alle indicazioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

- Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/p), approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15/12/2000, le cui Norme Tecniche di Attuazione sono state pubblicate sul BURP n. 8 del 17/01/2002;
- Il Comune di Manfredonia con Delibera di Consiglio Comunale n.125 del 06.12.2004, ha effettuato la perimetrazione dei territori costruiti ai sensi dell'art. 1.03 delle NTA del PUTT/p.
- Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato con delibera G.R. 1435 del 02/08/2013 e modificato con D.G.R. n. 2022 del 29/10/2013.

1.1.d. L'area interessata dalla realizzazione del deposito costiero e il tracciato del raccordo ferroviario ricadono nell'attraversa Ambiti Territoriali Estesi (così come definiti dal PUTT/p all'art. 2.01 delle NTA) di valore distinguibile ("C"); il tracciato del caviodotto attraversa Ambiti Territoriali Estesi di valore distinguibile ("C") e normale (E).

1.1.e. indicazione della presenza nell'area di intervento oggetto del SIA dei seguenti altri beni tutelati ai sensi dalle NTA del PUTT/p:

- oasi di protezione di Posta Rosa;

indicazione della presenza nell'area di intervento oggetto del SIA dei seguenti ulteriori contesti come definiti dalle NTA del PPTR:

- Cordoni Dunali;
- Vincolo idrogeologico;
- Zona di rispetto dei boschi;
- Prati e pascoli naturali;
- ZPS e SIC dei Valloni e steppe Pedegarganiche;
- ZPS del Promontorio del Gargano
- Area rispetto componenti culturali insediative – Stratificazione.

Inoltre nell'area vasta è presente il Parco Nazionale del Gargano istituito con L.394 del 6 dicembre 1991.

1.2. Beni architettonici

1.2.a. nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze, non sono presenti beni architettonici per i quali sia stato dichiarato l'interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45).

1.2.b. nelle aree interessate non si è a conoscenza della presenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

1.2.c. non sono presenti vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici.

2. **ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO.**

2.1. Beni paesaggistici



SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416
www.pabaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
e-mail: dg-pbaac.serviziociv@beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
Servizio IV

2.1.a l'intervento ricade in un'area che anche se definita dalle norme vigenti in materia urbanistica come area di sviluppo industriale destinata ad ospitare gli interventi di cui al Contratto d'area, stipulato con lo Stato, in più riprese a partire dal luglio 1977, risulta dalla documentazione fotografica aggiornata tutt'ora incolta, in un contesto agricolo, non interessato, se non marginalmente (al di là della SS 89) da edificazioni.

L'intervento prevede ingenti opere di sbancamento con ampie superfici destinate a viabilità locale e parcheggi, andando, pertanto, ad influire sulla permeabilità del suolo e sull'andamento orografico del terreno. Inoltre i serbatoi, seppure interrati, avranno un'altezza notevole rispetto alla quota stradale, creando un rialzo del terreno tronco piramidale, incongruo con il paesaggio tipico dell'area pedegarganica.

2.1.b Nell'area in esame è stato rilasciato parere favorevole per la realizzazione dell'intervento di recupero e valorizzazione degli ipogei Capparelli all'interno del Parco archeologico dell'antica Siponto, finanziato con i fondi POIn attrattori culturali, naturali e turismo (FESR) 2007-2013. Ma durante il sopralluogo effettuato si è verificato che non vi è un'interferenza visiva dall'area archeologica.


2.1.c La Relazione paesaggistica allegata al progetto risulta conforme a quanto previsto dal DPCM 12/12/2005.

2.2. Beni architettonici

2.2.a nell'area di intervento o nelle immediate vicinanze non sono presenti beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area.

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 5123 del 2009 e le indicazioni avute dall'Ufficio Legislativo e considerando che allo stato attuale non sono sopravvenuti nuovi elementi tali da suffragare il parere contrario espresso in precedenza da questa Amministrazione, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, **esprime parere favorevole** alla realizzazione del progetto in oggetto nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di seguito elencate dal n. 1 al n. 5:

- 1) Le due cisterne vengano unificate in un unico elemento con andamento più naturale al fine di ridurre l'impatto paesaggistico dei due corpi troncopiramidali;
- 2) In fase di dismissione sia ripristinata l'attuale orografia del terreno;
- 3) La recinzione prevista con un'altezza di m.2 risulta essere troppo invasiva, in considerazione delle istanze di sicurezza, si ritiene che sia consigliabile ridurre l'altezza del muro ad m. 1 e con la parte superiore realizzata con una cancellata metallica di adeguata altezza di colore chiaro. La parte in muratura sia realizzata utilizzando materiali presenti nell'area di intervento. Sia presa, infine, in considerazione la possibilità, considerato che l'intervento ricade in ambito di un'area SIC, di realizzare un numero congruo di aperture per il transito di animali di piccola taglia, ove tale soluzione sia compatibile con le esigenze di sicurezza dell'impianto.
- 4) Siano utilizzate essenze arboree tra quelle censite nell'area SIC al fine di non introdurre elementi nuovi all'interno dell'habitat;



SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416
www.pabaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-pbaac@maileert.beniculturali.it
e-mail: dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
Servizio IV

5) *Gli edifici siano tinteggiati di colori tenui* >.

CONSIDERATO che questa **Direzione Generale PBAAC**, con nota prot. n. 27732 del 06/11/2014, ha chiesto alla Direzione Generale per le Antichità, segnalando l'urgenza di un riscontro, l'espressione del proprio parere ai sensi del DPR 233/2007 e s.m.i.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale per le antichità** con nota n. 8637 del 12/11/2014 ha espresso il seguente parere che si trascrive integralmente:

< Si fa seguito alla nota prot. 27732 del 6 novembre 2014 di codesta Direzione Generale riferita al progetto, con specifico riferimento all'impatto delle opere sui beni archeologici presenti e potenziali. Nel merito la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto si è pronunciata con note n. 495 del 17 gennaio 2014 e n. 11686 del 25 settembre 2014, pervenuta presso questa Direzione Generale per le Antichità il 28 ottobre 2014 e recepita con prot. 8218 del 29 ottobre 2014.

Il progetto si riferisce alla realizzazione di un'area da adibire a deposito di GPL e del raccordo ferroviario tra la stazione di Frattarolo e il deposito, all'adeguamento del pontile di attracco delle navi gasiere, nonché all'esecuzione delle opere di collegamento tra il terminale marittimo e il deposito (condotta off-shore e on-shore).

Con il citato parere n. 495 del 17 gennaio 2014, indirizzato solo alla società proponente e recepito agli atti di questo Ufficio come allegato della Vs. nota cui si fa seguito, la Soprintendenza per i Beni Archeologici competente si è espressa positivamente alla realizzazione del gasdotto, riconoscendo il basso potenziale archeologico delle aree e accogliendo come condizione per la disponibilità dichiarata dalla Società stessa a far sì che tutte le operazioni di scavo sia a terra che a mare venissero effettuate alla presenza continua di un archeologo di provata esperienza in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 60 del 20 marzo 2009. La Soprintendenza ha richiamato, altresì al rispetto di quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in materia di rinvenimento di reperti archeologici nel corso delle attività.

A seguito di quanto evidenziato con nota 13333 del 28 maggio 2014 di codesta Direzione Generale, il medesimo ufficio competente territorialmente, con la citata nota n. 11686 del 25 settembre 2014, ha ribadito e precisato il contenuto del parere precedentemente formulato specificando inoltre che restano escluse dall'autorizzazione le opere di cantiere insistenti in località Siponto dove sussiste un provvedimento di vincolo, sotto il profilo archeologico, emesso con D.M. del 27 aprile 1992, ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Con nota del 5 giugno 2014, indirizzata anche a questo Ufficio, la società proponente ha dichiarato che per tali attività, destinate alla logistica, verrà occupata una superficie di 7.000 mq e descritto sommariamente le attività e destinazioni d'uso previste.

Questa Direzione Generale per le Antichità prende atto di quanto esposto dalla Soprintendenza competente circa la necessità di un approfondimento istruttorio in merito alla localizzazione dei manufatti e ai dettagli operativi, al fine di poter meglio valutare la tipologia delle opere e degli interventi previsti dal punto di vista della compatibilità con la tutela dei beni archeologici.

In proposito si pone l'accento sul fatto che in prima istanza il parere della Soprintendenza stessa non è stato riferito anche agli elementi relativi alla fase di realizzazione dell'opera (cantierizzazioni temporanee, opere e attività connesse), ma si ritiene altresì opportuno richiamare l'art. 26 del D. Lgs. 42/2006 e s.m.i. laddove prescrive il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto, nell'ambito del procedimento di VIA in caso di interferenza del progetto con aree vincolate. Considerato che ai sensi dell'art. 21 co. 5 del D. lgs 42/2014 l'autorizzazione è resa su progetto, o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica e può prevedere prescrizioni e che la Soprintendenza non ha ritenuto sufficienti gli elaborati e le

20



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.pbaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it

e-mail: dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it

02/12/2014 - 09/12/2014



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
Servizio IV

descrizioni fornite dalla Società per poter valutare l'impatto delle opere di cantiere sull'area vincolata, ritenuto altresì che gli approfondimenti richiesti in merito dallo stesso Ufficio sono ritenuti indispensabili ai fini della tutela archeologica dell'area vincolata, resta fermo che non dovranno essere previste in detta area vincolata la pista di lavoro, piazzole o zone di stoccaggio e sosta dei mezzi di lavoro e di componenti del gasdotto stesso >.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 34577 del 24/10/2014 ha trasmesso il parere espresso dalla Commissione tecnica di Verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS con prot. n. 1614 del 19/09/2014.

Questa Direzione Generale VALUTATO e RITENUTO di dover osservare quanto segue in merito al sopracitato parere della Commissione tecnica di Verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS:

- con riferimento alla **prescrizione n. 23** (la cui "verifica" è stata proposta con attribuzione a questo Ministero, senza alcuna preventiva consultazione del medesimo) si osserva innanzitutto che tale prescrizione si riferisce al "tracciato del gasdotto", che secondo quanto dichiarato dalla Società proponente - nella documentazione di "aggiornamento" presentata il 21/10/2013, nonché ribadito dalla stessa Società nella nota del 05/06/2014 - "...nel tratto in cui il gasdotto attraversa la zona archeologica di Siponto, la posa del gasdotto è prevista effettuarsi lungo le strade esistenti ma, come risulta evidente nello stralcio della cartografia del PPTR di riferimento, la viabilità è esclusa dalla perimetrazione della zona archeologica...ne deriva che il tratto di gasdotto in esame non interferisce direttamente con la zona archeologica". Ciò posto, per quel che riguarda l'attraversamento del gasdotto nel tratto relativo alla più estesa zona di Siponto, non è prescritta l'autorizzazione di cui all'art. 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in quanto il relativo intervento del gasdotto non interferisce con aree vincolate ai sensi della Parte II dello stesso Codice;
- con riferimento alla **prescrizione n. 31** (anch'essa è stata proposta con attribuzione a questo Ministero per quanto attiene alla sua "verifica", senza alcuna preventiva consultazione del medesimo) si richiama quanto già comunicato alla Società proponente con le predette note di questa Direzione Generale e ribadito sia dalla Soprintendenza per i beni archeologici che dalla Direzione Generale per le antichità, in merito alla necessità di acquisire **fin dalla presente fase di VIA l'autorizzazione di cui all'art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., come prescritto dall'art. 26 dello stesso decreto legislativo (e ugualmente previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 490/1999, vigente al momento della presentazione dell'istanza di VIA, in data 10/11/1999)** nel caso di incidenza diretta, nel caso specifico, delle opere di cantiere, su un'area vincolata ai sensi della Parte II del predetto Codice, quale è l'area di Siponto (vincolata sotto il profilo archeologico con DM 27/04/1992). Preso atto che quanto indicato dalla Società proponente (nota del 05/06/2014, trasmessa in risposta alle specifiche richieste di questa Direzione Generale con nota prot. n. 13333 del 28/05/2014) in merito all'allestimento del cantiere sulla predetta area vincolata non è stato ritenuto sufficiente dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 21 del predetto Codice, per la quale l'art. 26 dello stesso Codice prevede la presentazione di un progetto definitivo (come anche l'art. 26 dell'allora vigente D. Lgs. 490/99), **si condivide, facendola propria, la prescrizione n. 31**, con particolare riferimento all'esclusione della pista di lavoro e della zona di cantiere sull'area vincolata di Siponto e si indica la competente Soprintendenza per i beni archeologici ai fini della "verifica";

21



SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416
www.pabaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
e-mail: dg-pbaac.servizi04@beniculturali.it

02/12/2014 - 09/12/2014



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
Servizio IV

- con riferimento alla **prescrizione n. 32** (anch'essa è stata proposta con attribuzione a questo Ministero per quanto attiene alla sua "verifica", senza alcuna preventiva consultazione del medesimo) si deve innanzitutto evidenziare che la Società proponente ha dichiarato sia nella documentazione prodotta (cfr. pagg. 32 e 69 della *Relazione paesaggistica*) che nella nota di aggiornamento del 12/12/2013 - inviata a seguito della riadozione del PPTR per la parte relativa al Titolo VIII delle NTA - che il tracciato del gasdotto, per la parte relativa all'attraversamento della pineta litoranea, individuata nel PPTR come "boschi", è compatibile con la prescrizione di cui al punto a9) del co. 2 dell'art. 62, in quanto "la disposizione planimetrica del tracciato in corrispondenza dell'attraversamento dell'area a bosco (...) è tale da **non compromettere la vegetazione, in quanto localizzata sotto la strada esistente...**". Detta prescrizione stabilisce infatti che è consentita la realizzazione di gasdotti solo se interrati sotto la strada esistente. Lo stesso articolo al punto a1) del co. 2, prescrive che **non sono ammessi piani, progetti e interventi che comportano trasformazione e rimozione della vegetazione arborea o arbustiva (...)**. Pertanto, considerato che allo stato attuale del progetto non è possibile valutare l'eventuale interferenza delle opere di cantiere con la vegetazione relativa alla fascia di pineta litoranea e valutato che tale "interferenza" è **in contrasto con la sopra indicata norma del PPTR, si evidenzia che la "verifica" di detta prescrizione n. 32 è subordinata all'eventuale deroga** che la Regione Puglia vorrà/potrà concedere ai sensi dell'art. 95 delle NTA dello stesso PPTR, qualora ne ricorrano i presupposti. In tal caso, **e solo a valle di tale deroga**, questo Ministero potrà essere interessato alla "verifica" di detta prescrizione e **unicamente** quale "Ente coinvolto".

CONSIDERATO che durante la riunione tecnica del 07/02/2014 presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono state acquisite le osservazioni espresse dall'Associazione LIPU (nota del 19/01/2014), nonché le relative controdeduzioni della Società proponente e che i contenuti di entrambi i documenti, per quanto di competenza di questo Ministero, sono stati valutati nell'espressione del presente parere istruttorio.


ESAMINATO il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il "Paesaggio" (PUTT/P) della Regione Puglia, definitivamente approvato, con delibera di D.G.R. n. 1748 del 15/12/2000 pubblicata sul BURP n. 6 del 13/01/2001.

ESAMINATO il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) adottato dalla Giunta regionale della Puglia con delibera di D.G.R. n. 1435 del 02/08/2013, e come riadottato, solo per la parte relativa alle modifiche apportate al Titolo VIII delle Norme Tecniche di Attuazione, con D.G.R. n. 2022 del 29/10/2013.

CONSIDERATO che la parte di progetto relativa al deposito costiero ricade in un'area individuata dal Comune di Manfredonia quali "territori costruiti" ai sensi dell'art. 5.05, punto 1.2 e comma 6 delle NTA del PUTT/P per i quali non trovano applicazione le prescrizioni contenute nello stesso PUTT/P.

CONSIDERATO che, ai sensi del co. 6 dell'art. 5.05 del PUTT/P, gli effetti della perimetrazione dei "territori costruiti" nel comune di Manfredonia sono entrati in vigore dopo 60 giorni (per silenzio-assenso della Regione) dal ricevimento da parte della Regione della Delibera del Consiglio Comunale n. 125 del 06/12/2004, trasmessa alla stessa Regione con nota comunale del 15/12/2004 e acquisita al prot. regionale il 30 dicembre 2004

VALUTATO che il parere negativo espresso da questo Ministero con nota prot. n. 1295 del 16/02/2005, a seguito di richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in ottemperanza alla Decisione del Consiglio di Stato n. 3975/2002, tra le motivazioni espresse, aveva legittimamente evidenziato



SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it

e-mail: dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
Servizio IV

la non coerenza dell'area di deposito con le disposizioni previste dal PUTT/P in quanto vigenti al momento dell'espressione dello stesso parere, non essendo, nel suddetto Comune, ancora in vigore le disposizioni inerenti i "territori costruiti", stante la mancata scadenza del termine di 60 giorni di cui sopra.

CONSIDERATO invece che allo stato attuale, in vigore del PUTT/P e del PPTR adottato, trovano applicazione le disposizioni relative ai "territori costruiti" e che pertanto l'area del deposito costiero, incluso in detta perimetrazione, non è sottoposto alle norme di tutela e salvaguardia previste per l'area da entrambi i piani paesaggistici.

VALUTATO che le stesse aree di progetto sono rimaste sostanzialmente immutate rispetto alla data di presentazione dell'istanza, come dimostrato dalla comparazione delle foto di cui alla "Relazione paesaggistica".

PRESO ATTO che quanto indicato nel DEC/VIA/5673 del 21/12/2000 in merito all'impatto paesaggistico dell'area del deposito di GPL "...Nondimeno l'impatto paesaggistico, viste le dimensioni dell'opera, appare significativo in quanto il paesaggio attuale conserva ancora un carattere aperto e di uso estensivo (...). In questo quadro l'inserimento di una nuova struttura di cospicuo volume risulta percepibile in modo marcato da un intorno assai esteso mancando qualsiasi ostacolo che possa limitarne la visuale, che si identifica con la stessa linea dell'orizzonte da un lato, e con i contrafforti del massiccio del Gargano dall'altra", non è stata ritenuta dal Consiglio di Stato quale valutazione atta a dimostrare l'incompatibilità dell'opera - di maggiore rilevanza rispetto alle altre parti dell'intervento complessivo - con i valori paesaggistici dell'area interessata dall'intervento.

VISTE le valutazioni delle Soprintendenze di settore; acquisito il parere istruttorio della Direzione Generale per le antichità; esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di impatto ambientale e la documentazione integrativa presentata dal proponente; le osservazioni e le relative controdeduzioni del proponente;

PRESO ATTO del parere espresso dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero con nota n. 17171 del 27/08/2014.

CONSIDERATO che durante l'istruttoria 'aggiornata' del progetto di cui trattasi non sono emersi "... nuovi e/o sopravvenuti elementi fattuali e/o giuridici non conosciuti e/o non considerati nel precedente provvedimento annullato" - come segnalato dall'Ufficio Legislativo con il parere sopra citato e già dal medesimo definiti "... di difficile configurazione ..." -, tali da poter costituire motivazione per la conferma del parere negativo sopra citato.

VISTO e CONSIDERATO quanto stabilito nella Sentenza del TAR Puglia n. 3751/2004 - ormai giudicato definitivo - laddove specifica: "Ritiene in particolare il Collegio, contrariamente a quanto prospettato dal Ministero dell'ambiente nella nota del 3/2/2003, citata nella esposizione in fatto, che il vincolo che da tale giudicato deriva non lasci alle Amministrazioni coinvolte alcun margine di discrezionalità in ordine ai provvedimenti da adottare..." e che quindi "qualora, come nel caso di specie, la situazione di fatto non sia ancora conforme a quella di diritto definita dal giudicato, l'Amministrazione sia tenuta ad adeguarsi senza che peraltro ciò comporti l'esercizio di alcun potere di amministrazione attiva discrezionale".

RITENUTO pertanto necessario adeguarsi al suddetto giudicato definitivo, senza ulteriormente poter esprimere un nuovo parere tecnico istruttorio.

VISTO il parere contrario sul progetto di cui trattasi espresso dall'ex Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali, con nota del 16/02/2005 prot. n. 1295, sulla scorta del parere istruttorio dell'ex Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici con la nota n. ST/403/62 del 10/02/2005.

23



SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416
www.pabaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
e-mail: dg-pbaac.servizioid@beniculturali.it

02/12/2014 - 09/12/2014



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
Servizio IV

CONSIDERATO che l'Ufficio del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici è stato soppresso dal DPR 233/2007 e s.m.i. e le relative competenze, nel caso di cui trattasi, sono state attribuite dal medesimo decreto (art. 7) alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea.

QUESTA DIREZIONE GENERALE

non conferma il sopracitato parere istruttorio contrario n. ST/403/62 del 10/02/2005 dell'ex Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici, il quale pertanto con il presente parere istruttorio è annullato, ed esprime di conseguenza, in conformità ai criteri enunciati dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero,

PARERE ISTRUTTORIO FAVOREVOLE

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Energas S.p.A., ex Società ISOSAR s.r.l., per la realizzazione di un "*Deposito costiero di GPL*" (**Progetto di massima**), nel comune di Manfredonia (FG).

U.O.T.T. n. 5 - Arch. Carmela Iannotti
(carmela.iannotti@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IV
Arch. Roberto BANCHINI

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*
Dr. Gregorio ANGELINI



SERVIZIO IV TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416
www.pabaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
e-mail: dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it